

Comune di Borbona



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI**

**Istituzione della De.Co.
“Denominazione Comunale”**

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Istituzione della De.co.

Art. 4 - Istituzione del registro De.Co.

Art. 5 - Requisiti per l'attribuzione della De.co. ai prodotti locali

Art. 6 - Le segnalazioni al fine della iscrizione nel registro

Art. 7 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 8 - Commissione comunale per la De.co

Art. 9 - Utilizzo della De.co. e del relativo marchio

Art. 10 - Controlli

Art. 11 - Sanzioni

Art. 12 - Struttura organizzativa competente

Art. 13 - Le iniziative comunali

Art. 14 - Le tutele e le garanzie

Art. 15 - Rinvio alle norme statali e regionali

Art. 16 - Norme finali

Allegato A: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato B: fac-simile di segnalazione da compilare da parte dalle imprese produttrici

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Paese.

2. A tal fine il Comune di Borbona individua, ai sensi dell'art. 3 del TU. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in base ai principi dello Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, piatti tipici, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);

b) dell'assunzione - nella fattispecie di prodotti agro-alimentari meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti - di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA DE.CO.

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica.
4. La De.Co. come pure il relativo **Marchio**, sono di esclusiva proprietà del Comune di Borbona. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

ART. 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Borbona che ottengono la De.Co.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Il registro si compone di due sezioni, una dedicata ai prodotti che ottengono la De.Co. ed una dove vengono annotate le imprese che, per ciascuno prodotto, ottengono il diritto ad utilizzare il Marchio De.Co.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a) i prodotti a denominazione comunale di origine De.co.;
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e l'eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti:
 - a) agroalimentari: (carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni, salse e condimenti, formaggi e altri prodotti derivati dal latte, prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati, paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria, prodotti di origine animale, piatti tradizionali della cucina borbontina, bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail, miele);
 - b) prodotti dell'artigianato locale.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche richieste per raggiungere le finalità proprie al presente regolamento._

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni operanti nel territorio del Comune di Borbona che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4.

7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, la Giunta Comunale può consentire, per singoli prodotti, e con provvedimento motivato, che l'iscrizione nel registro De.Co. sia estesa anche ad imprese di produzione operanti nelle zone limitrofe al territorio comunale, purché sia garantito lo stretto legame identitario del prodotto con le tradizioni e la realtà produttiva di Borbona ed i prodotti facilmente reperibili nel territorio comunale.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in possesso dei relativi requisiti.

9. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

10. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Borbona, fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 4, comma 7, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La denominazione comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti, possono provenire da aree diverse dal territorio comunale.

ART. 6 - LE SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche ed ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione del prodotto. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio Comunale);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. L'ammissibilità della richiesta di iscrizione al registro De.Co. viene valutata dalla Commissione comunale di cui all'art. 8, che esamina la documentazione allegata alla richiesta e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

4. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa operante nel territorio comunale.

5. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

7. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per il proponente, ad esclusione delle spese di bollo.

**ART. 7- ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari del territorio che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - a) dei prodotti De.Co.;
 - b) dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - c) di altri prodotti tipici locali;
 - d) di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. E' previsto che l'iscrizione sia concessa a quelle manifestazioni che abbiano avuto luogo per almeno due anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del Marchio può comportare la cancellazione dall'albo.

ART. 8 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
 - Quattro Componenti individuati fra tecnici o esperti: due proposti dalla maggioranza, uno dalla minoranza/e ed un rappresentante della Pro Loco locale.

3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co, e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegherà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del Marchio; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto, il modello del Marchio anche in formato vettoriale e il relativo manuale d'uso.
11. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
12. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.
13. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

ART. 9 - UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL RELATIVO MARCHIO

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo Marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono e del manuale d'uso del Marchio.
2. L'uso del Marchio può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Marchio De.Co., nelle quantità che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nelle dimensioni, colori originali e garantendo i margini di rispetto disposti nel Manuale d'uso, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;
4. Il Marchio De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del Marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il Marchio De.Co.
5. L'utilizzo del Marchio deve in ogni caso avvenire con obiettivi criteri di sobrietà e nel rispetto delle norme che regolano l'etichettatura dei prodotti, per il valore in termini di immagine che ad esso sono connessi.
6. Il Marchio De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, nastro adesivo, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, nei cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, redazionale e a mezzo stampa, in fiere ed esposizioni e su materiale pubblicitario di ogni genere.
7. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il Marchio De.Co. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 8.
8. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc.. .
9. Il Comune di Borbona, proprietario del Marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
10. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del Marchio De.Co., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

ART. 10 - CONTROLLI

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 8, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune anche avvalendosi di altre forze di Polizia e altre Autorità deputate al controllo igienico-sanitario e alimentare.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Marchio De.Co. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.Co.

ART.11 - SANZIONI

1. L'Amministrazione comunale di Borbona si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del Marchio e di effettuare o disporre controlli a campione sull'origine dei prodotti a Marchio De.Co., sia nelle aziende di produzione che sui mercati.
2. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del Marchio De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 8, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) accertamento di frodi alimentari.
3. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'Amministrazione comunale che, con proprio provvedimento - e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione di cui all'art. 8, formulato dopo aver sentito in contraddittorio il

trasgressore e l'organo che ha effettuato il controllo - sospende o revoca il diritto concesso all'utilizzazione del Marchio De.Co.

5. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

ART. 12 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali, Settore Ufficio Tecnico.

2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, ovvero il responsabile della struttura organizzativa competente nominato dalla Giunta Comunale è responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui all'art. 4.

ART. 13 - LE INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti disponibili, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi di comunicazione, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.

3. Il Comune, si avvale altresì, ai fini De.Co., della collaborazione della locale PRO LOCO, oltre che di enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 14 - LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME STATALI E REGIONALI

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 16 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la delibera consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

ALLEGATO A

**Al Signor Sindaco
del Comune di BORBONA**

OGGETTO: Segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____
nella qualità di _____

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____
area geografica di produzione: _____
luogo di lavorazione: _____
ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:

(Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Firma

Borbona, lì _____

ALLEGATO B

**Al Signor Sindaco
del Comune di BORBONA**

OGGETTO: Richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____
nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta _____
avente la qualifica di imprenditore agricolo/artigiano/commerciante al dettaglio/esercente attività di
somministrazione di alimenti e bevande/altro _____ con sede in
_____ Via _____ P. IVA n. _____

premessò:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co.,
oppure
- per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la
denominazione comunale;

CHIEDE

di essere iscritta nel registro comunale De.Co., per il suddetto prodotto

oppure

l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di
utilizzare il relativo Marchio.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico
regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda
descrittiva del prodotto, e il manuale d'uso del Marchio, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del
prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (O.G.M);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette
modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Firma

Borbona, lì _____